

**PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE
SULL'ATTO DEL GOVERNO N. 378**

L'11^a Commissione permanente,

esaminato lo schema di decreto legislativo in titolo,
sottolineata l'importanza delle finalità del decreto legislativo stesso per l'equa condivisione del lavoro di cura familiare nella prospettiva di un'autentica parità di genere e il conseguente svincolo del tema della conciliazione da una prospettiva riferita al solo genere femminile;

esprime, per quanto di competenza, parere favorevole, con condizioni, osservazioni e una raccomandazione.

Quanto alle condizioni:

1) in merito all'articolo 2, comma 1, lettera e), che interviene sull'articolo 29 del decreto legislativo n. 151 del 2001, si segnala l'esigenza di sostituire le parole: «*un'indennità giornaliera nella misura di cui all'articolo 4, comma 24, lettera a), della legge 28 giugno 2012, n. 92*», con le seguenti: «*un'indennità giornaliera pari al 100 per cento della retribuzione*», al fine di assicurare maggiore chiarezza e immediata conoscibilità per i destinatari della disposizione;

2) si ritiene necessario agevolare il genitore che sia affidatario unico del figlio, garantendogli la possibilità di fruire dell'intero congedo indennizzato disponibile in via ordinaria per entrambi i genitori. Diversamente, infatti, si determinerebbe uno sviamento dalla funzione tipica del congedo parentale (la cura dei figli), in quanto l'altro genitore non potrebbe utilizzarlo per lo scopo proprio dell'istituto. Si invita pertanto il Governo ad apportare le seguenti modificazioni all'articolo 2, comma 1:

– sostituire la lettera h) con la seguente: «*h) all'articolo 32, comma 1, la lettera c) è sostituita dalla seguente: "c) per un periodo continuativo o frazionato non superiore a undici mesi, qualora vi sia un solo genitore ovvero un genitore nei confronti del quale sia stato disposto, ai sensi dell'articolo 337-quater del Codice civile, l'affidamento esclusivo del figlio. In quest'ultimo caso, l'altro genitore perde il diritto al congedo non ancora utilizzato. A tal fine copia del provvedimento di affidamento è trasmessa, a cura del pubblico ministero, all'INPS;"*»;

– alla lettera i), numero 1), capoverso «1.», dopo il terzo periodo, aggiungere il seguente: «*Qualora sia stato disposto, ai sensi dell'articolo 337-quater del codice civile, l'affidamento esclusivo del figlio ad un solo genitore, a quest'ultimo spetta in via esclusiva anche la fruizione del congedo indennizzato riconosciuto complessivamente alla coppia genitoriale.*»;

3) al fine di non pregiudicare i diritti agli emolumenti accessori eventualmente già acquisiti dal lavoratore in base alla contrattazione collettiva di settore, consentendo alla stessa di operare miglioramenti anche per il futuro, appare necessario all'articolo 2, comma 1, lettera *i*), punto 4) aggiungere, in fine, le seguenti parole: «*salvo quanto diversamente previsto dalla contrattazione collettiva*»;

4) si segnala l'esigenza di prevedere, o attraverso una novella, di identico contenuto, agli articoli 18, 31-*bis*, 38, 46, 52 del decreto legislativo n. 151 del 2001, ovvero attraverso una modifica all'articolo 46-*bis* del decreto legislativo n. 198 del 2006 (Codice delle pari opportunità), l'impossibilità di ottenere la certificazione di genere quale sanzione accessoria per le aziende che ostacolano l'esercizio dei diritti di assenza dal lavoro e le altre agevolazioni previste dal decreto legislativo n. 151/2001, dall'articolo 4 della legge n. 53 del 2000; dall'articolo 33 della legge n. 104 del 1992, dagli articoli 8, comma 4, e 18, comma 3-*bis*, della legge n. 81 del 2017; dall'articolo 8 del decreto legislativo n. 81 del 2015;

5) si invita infine a inserire nel testo dello schema di decreto legislativo in esame un articolo specificamente dedicato ad interventi per migliorare la conoscibilità della normativa e degli strumenti di sostegno della maternità e della paternità, della genitorialità e delle attività di cura, al fine di agevolare l'esercizio dei relativi diritti e l'accesso ai servizi di interesse da parte dei cittadini. In particolare, si suggerisce di demandare all'INPS, nell'ambito dei progetti di sviluppo dei propri sistemi informatici, l'attivazione di specifici servizi digitali per l'informazione e l'accesso personalizzato ai congedi ed ai permessi disponibili per i lavoratori con responsabilità di cura.

La Commissione formula altresì le seguenti osservazioni:

1) in merito all'articolo 2, comma 1, lettera *c*), che introduce il nuovo articolo 27-*bis* del decreto legislativo n. 151 del 2001, si sottolinea che, sebbene in linea con quanto previsto dalla direttiva 2019/1158, sarebbe auspicabile incrementare la durata del congedo di paternità ivi stabilita, con l'obiettivo di parificarne la durata a quello di maternità. Un incremento della durata del congedo di paternità inciderebbe positivamente sull'equa ripartizione dei carichi di cura familiari sin dalla nascita dei figli, con ricadute positive su più fronti, riconoscendo e valorizzando la figura del padre e rendendolo parte attiva dell'accudimento della prole già nella fase iniziale della crescita dei figli e ponendo sullo stesso piano uomo e donna, ai fini dell'accesso al lavoro e della costruzione di carriera. Si evidenzia inoltre che molti paesi europei hanno già introdotto misure che equiparano i congedi paterni e materni, o estendono quello paterno a tre mesi;

2) con riferimento alla misura dell'indennità dovuta per il congedo parentale, al fine di facilitare il ricorso allo stesso (articolo 8, paragrafo 3, della direttiva) e di stabilire un livello adeguato dell'indennità, tenendo conto del fatto che la fruizione del congedo parentale spesso comporta una perdita di reddito per la famiglia, sarebbe auspicabile valutare un in-

cremento dell'indennità prevista all'articolo 2, comma 1, lettera i), portando la stessa al 50 per cento della retribuzione;

3) quanto al congedo parentale per i lavoratori autonomi e per i liberi professionisti, nello spirito peraltro di quanto previsto anche dall'articolo 3, comma 2, lettera f) della legge 7 aprile 2022, n. 32, si sottolinea l'opportunità di:

– integrare le modifiche agli articoli 68 e 70 del decreto legislativo n. 151 del 2001 recate dall'articolo 2, comma 1, lettere o) e q), dello schema di decreto in esame al fine di incrementare da 80 a 100 le percentuali di calcolo delle indennità giornaliere ivi previste;

– integrare le modifiche all'articolo 69 del decreto legislativo n. 151 del 2001 recate dall'articolo 2, comma 1, lettera p), dello schema di decreto in esame al fine di equiparare la durata di tale congedo al congedo parentale riconosciuto ai lavoratori dipendenti;

4) al fine di una maggiore armonizzazione complessiva della materia, sarebbe inoltre auspicabile intervenire anche sulla disciplina del congedo di maternità, di cui al Capo III del decreto legislativo n. 151 del 2001, in particolare prevedendo:

– all'articolo 22, l'incremento dell'indennità giornaliera per il suddetto congedo dall'80 al 100 per cento della retribuzione laddove la differenza non sia coperta dalla contrattazione collettiva nazionale;

– all'articolo 25, che i periodi corrispondenti al congedo di maternità, verificatisi al di fuori del rapporto di lavoro, siano considerati utili ai fini pensionistici a prescindere dall'anzianità contributiva del soggetto fruitore;

5) l'articolo 9 della direttiva 2019/1158 stabilisce che gli Stati membri adottano le misure necessarie per garantire ai lavoratori con figli o prestatori di assistenza l'accesso a modalità di lavoro flessibili. L'impostazione delle novelle recate dagli articoli 3 e 4 dello schema di decreto in esame sembra delineare un'interpretazione restrittiva delle previsioni della direttiva, identificando di fatto le «modalità di lavoro flessibili» ivi previste con il solo lavoro agile.

La Commissione raccomanda infine al Governo di valutare l'adozione di ulteriori interventi di sostegno, quali la messa a regime di strumenti per l'acquisto di servizi di *babysitting* in favore delle lavoratrici e dei lavoratori a turni e la previsione della generale esclusione dei servizi di *welfare* aziendale dal computo del reddito imponibile del lavoratore. Si auspica altresì che venga disposto l'utilizzo di maggiori risorse a compensazione degli aumentati oneri a carico delle piccole imprese in conseguenza di tali interventi.

SCHEMA DI PARERE PROPOSTO DALLA RELATRICE SULL'ATTO DEL GOVERNO N. 378

L'11^a Commissione permanente,

esaminato lo schema di decreto legislativo in titolo,
sottolineata l'importanza delle finalità del decreto legislativo stesso per l'equa condivisione del lavoro di cura familiare nella prospettiva di un'autentica parità di genere e il conseguente svincolo del tema della conciliazione da una prospettiva riferita al solo genere femminile;

esprime, per quanto di competenza, parere favorevole, con condizioni, osservazioni e una raccomandazione.

Quanto alle condizioni:

1) in merito all'articolo 2, comma 1, lettera e), che interviene sull'articolo 29 del decreto legislativo n. 151 del 2001, si segnala l'esigenza di sostituire le parole: «*un'indennità giornaliera nella misura di cui all'articolo 4, comma 24, lettera a), della legge 28 giugno 2012, n. 92*», con le seguenti: «*un'indennità giornaliera pari al 100 per cento della retribuzione*», al fine di assicurare maggiore chiarezza e immediata conoscibilità per i destinatari della disposizione;

2) si ritiene necessario agevolare il genitore che sia affidatario unico del figlio, garantendogli la possibilità di fruire dell'intero congedo indennizzato disponibile in via ordinaria per entrambi i genitori. Diversamente, infatti, si determinerebbe uno sviamento dalla funzione tipica del congedo parentale (la cura dei figli), in quanto l'altro genitore non potrebbe utilizzarlo per lo scopo proprio dell'istituto. Si invita pertanto il Governo ad apportare le seguenti modificazioni all'articolo 2, comma 1:

– sostituire la lettera h) con la seguente: «*h) all'articolo 32, comma 1, la lettera c) è sostituita dalla seguente: "c) per un periodo continuativo o frazionato non superiore a undici mesi, qualora vi sia un solo genitore ovvero un genitore nei confronti del quale sia stato disposto, ai sensi dell'articolo 337-quater del Codice civile, l'affidamento esclusivo del figlio. In quest'ultimo caso, l'altro genitore perde il diritto al congedo non ancora utilizzato. A tal fine copia del provvedimento di affidamento è trasmessa, a cura del pubblico ministero, all'INPS;"*»;

– alla lettera i), numero 1), capoverso «1.», dopo il terzo periodo, aggiungere il seguente: «*Qualora sia stato disposto, ai sensi dell'articolo 337-quater del codice civile, l'affidamento esclusivo del figlio ad un solo genitore, a quest'ultimo spetta in via esclusiva anche la fruizione del congedo indennizzato riconosciuto complessivamente alla coppia genitoriale.*»;